



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 25 MAGGIO 2015

Art. 8 (Allegato)

(1) Le opere coprodotte ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa situati all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. (2) Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione da realizzare lo rendano necessario. (3) Nei casi di assoluta eccezionalità, e' possibile ricorrere ad un altro Paese per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorita' competenti.

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 87
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-87-2020/allegato-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it